



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®**

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

Sito web: www.anpeq.it

Milano, 1 febbraio 2018

**Spett.le
Azienda Ospedaliera
"S. Anna e S. Sebastiano"
di Caserta**

Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta

Via PEC all'indirizzo
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

Oggetto: bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di tipo libero professionale per lo svolgimento del servizio di esperto qualificato in radioprotezione con abilitazione di 2° grado per la sorveglianza fisica degli operatori della A.O. della durata di due anni dalla data di sottoscrizione.

Questa Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati in Radioprotezione (ANPEQ), che rappresenta i professionisti iscritti negli elenchi degli esperti qualificati di cui all'art. 78 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 230, si trova nella necessità di segnalare che il bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di tipo libero professionale per lo svolgimento del **servizio di esperto qualificato in radioprotezione con abilitazione di 2° grado per la sorveglianza fisica degli operatori della A.O.** di cui all'oggetto, pubblicato da codesta amministrazione in data 8 gennaio 2018, contiene **gravi elementi discriminatori** nella determinazione dei **requisiti di accesso alla procedura**, che **non rispettano i principi di proporzionalità e di ragionevolezza** con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall'oggetto del bando, nonché **violazioni di legge che potrebbero comportare responsabilità penale qualora si dovesse perfezionare l'affidamento di incarichi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore.**

Infatti le attività da svolgere, secondo quanto desumibile dal punto 1) dello stesso bando, consistono in: "1) in qualità di **Esperto Qualificato**, tutti gli adempimenti previsti dal **D.Lgs 230/95** (e successive integrazioni e modificazioni) in materia di radiazioni ionizzanti per i servizi di Radiologia

Consiglio Direttivo ANPEQ

Piero Finazzi - Presidente, Francesco Bonacci - Vicepresidente, Alessandro Sarandrea - Tesoriere, Samantha Cornacchia - Segretario
Consiglieri: Luisa Biazzi, Michela Gaggiano, Daniele Nucci

presenti. E' compresa l'attività di sorveglianza fisica del personale esposto alle radiazioni ionizzanti e l'attività derivante da nuove installazioni. 2) in qualità di **Esperto in Fisica Medica**, tutti gli adempimenti previsti dal **D.Lgs 187/2000** (e successive integrazioni e modificazioni) come sotto sintetizzati: [...] 3) In qualità di **Esperto Responsabile della sicurezza in RM**, tutti gli adempimenti previsti dal **DM del 02/08/91 e dal DPR 542/64** [rectius: DPR 542/94] e successive integrazioni e modificazioni) come sotto sintetizzati: [...] 10) provvedere alla valutazione del rischio R.O.A. e campi elettromagnetici".

Si premette che l'unico requisito necessario per l'attribuzione dell'incarico di Esperto qualificato ai sensi del Dlgs 230/95 è l'iscrizione agli elenchi di cui all'art.78 del medesimo Decreto, istituiti presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, con grado di abilitazione compatibile con la natura delle sorgenti di radiazioni ionizzanti su cui viene esercitata la sorveglianza fisica.

La richiesta nel bando di titoli aggiuntivi a quello di Esperto qualificato, finalizzati all'affidamento di ulteriori mansioni, come quelle dell'Esperto in fisica medica ai sensi del Dlgs 187/00 o di Esperto responsabile della sicurezza in RM ai sensi del DM del 02/08/91 e del DPR 542/94, nonché l'esecuzione delle valutazioni dei rischi da R.O.A. e campi elettromagnetici, è quindi in evidente contrasto con le disposizioni vigenti, comportando immotivate discriminazioni tra gli Esperti qualificati iscritti negli elenchi sopra citati.

Non appaiono assolutamente fondate eventuali motivazioni a sostegno dell'incarico plurimo che ipotizzano un risparmio economico per l'Amministrazione, in quanto sono evidenti le complicazioni, amministrative e operative, a cui la struttura pubblica committente andrebbe incontro, nel caso di incarico congiunto, nella deprecata eventualità in cui l'Esperto qualificato, titolare anche dell'incarico di Esperto in fisica medica, di Esperto responsabile della sicurezza in RM e incaricato dell'esecuzione delle valutazioni dei rischio R.O.A. e campi elettromagnetici, fosse soggetto alla sospensione o alla cancellazione dall'elenco istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro in applicazione dell'art. 58 e non potesse più esplicare le attribuzioni di cui all'art. 77. Il risultato si tradurrebbe in un aggravio economico per l'Amministrazione difficilmente giustificabile di fronte agli organismi di controllo amministrativo, con possibili ricadute sulle responsabilità personali dei Responsabili del procedimento di assegnazione degli incarichi di cui trattasi.

Non sussiste, dunque, motivazione specifica in merito a tale richiesta che si scontra pienamente con il criterio della massima concorrenza e trasparenza di cui al Dlgs 50/2016 e s.m.i. definita dalle varie comunicazioni dell'ANAC.

A giudizio di questa ANPEQ la situazione prospettata può essere opportunamente ricondotta al rispetto delle vigenti disposizioni formulando bandi di gara in cui sia previsto esclusivamente l'affidamento dell'incarico della sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 77 a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art.78 citati, senza ulteriori requisiti sul possesso di altri titoli che, se anche giustificati dall'affidamento di altri incarichi, risulterebbero chiaramente discriminatori.

Sarebbero così eliminate in radice tutte le difficoltà lamentate. Ovviamente le soluzioni prospettate non impedirebbero allo stesso soggetto, se persona fisica in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente, di esercitare tutte le funzioni richiamate (sorveglianza fisica ai sensi del Dlgs 230/95, attribuzioni dell'Esperto in fisica medica ai sensi del Dlgs 187/00, Esperto responsabile della sicurezza in RM ai sensi del DM del 02/08/91 e del DPR 542/94, esecuzione delle valutazioni del rischio da R.O.A. e campi elettromagnetici) a seguito di regolare successo negli specifici e separati bandi di gara.

Si segnala, inoltre, che **il requisito di cui al punto 2.2 del bando in oggetto risulta formulato contra legem**, consentendo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore di concorrere e di venire incaricati in qualità di esperti in fisica medica pur non essendo in possesso dei requisiti legislativamente stabiliti.

Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Dlgs 187/00, l'esercizio dell'attività di Esperto in fisica medica "è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998".

Viceversa, in palese spregio del chiaro dettato normativo, il contestato bando così recita: "Requisiti essenziali per l'ammissione alla procedura e il conferimento dell'incarico: [...] 2- diploma di laurea in ingegneria, e curriculum che provi che alla data di entrata in vigore del decreto 287/2000 [rectius: 187/2000], l'interessato abbia svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, almeno 5 anni di servizio".

Da un lato, dunque, il bando esclude irragionevolmente i laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente, nonché i laureati in fisica e chimica, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del Dlgs 187/00, avessero svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti.

Dall'altro lato, cosa anche più grave, il bando **consente la partecipazione ai laureati in ingegneria che, alla data di entrata in vigore del Dlgs 187/00, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio in una qualunque disciplina anche diversa dalla fisica sanitaria.**

Grazie a questa improvvida formulazione, redatta in palese spregio degli obblighi di legge, **professionisti senza alcuna esperienza di fisica sanitaria, che abbiano ad esempio svolto la loro attività di ingegneri edili o idraulici per cinque anni in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, potranno concorrere per**

svolgere attività di esperti in fisica medica presso l'Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta, e fornire la propria ignorante consulenza nella valutazione delle dosi ai pazienti e nei piani di controllo di qualità delle attrezzature radiologiche.

Infine si segnala che il bando in questione **non riporta alcun elemento utile per la valutazione delle competenze specifiche in qualità di Esperto Responsabile della sicurezza in RM ai sensi del DM del 02/08/91 e del DPR 542/94 o di esecutore delle valutazioni dei rischi da R.O.A. e da campi elettromagnetici**, con l'ovvio risultato che tali ruoli chiave per la sicurezza di lavoratori e pazienti verranno affidati in modo casuale a soggetti presumibilmente non in possesso di alcuna competenza specifica, con **grave danno per la salute pubblica e in palese violazione della normativa penale di settore, in primis il Titolo VIII del Dlgs 81/08**.

ANPEQ confida nella sensibilità dell'Amministrazione in indirizzo rispetto alle segnalazioni avanzate invitando ad attenersi per il futuro, nell'emissione dei bandi di gara, ai criteri di formulazione sopra richiamati, e, alla luce delle motivazioni sopra riportate, chiede formalmente **l'annullamento in autotutela del bando di selezione pubblica in oggetto o, in subordine, l'emissione di una rettifica sostanziale al bando che ponga adeguato rimedio a tutte le problematiche evidenziate**.

ANPEQ, nel caso in cui la richiesta non venisse accolta, si riserva di adire le vie legali per tutelare l'attività e la professionalità dei suoi iscritti Esperti qualificati e per denunciare in tutte le sedi opportune le gravi violazioni di legge evidenziate.

Distinti saluti.

PierBattista Finazzi
Presidente ANPEQ

